



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 51 del 04-03-2021

ORIGINALE

Oggetto: MISURE URGENTI PREVENZIONE RISCHIO DA CONTAGIO VIRUS COVID-19: CHIUSURA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 5:00 DEL GIORNO SEGUENTE, PERIODO DAL 06.03.2021 SINO AL 06.04.2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata "pandemia" in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato, dapprima, al 15.10.2020, successivamente, alla data del 31.01.2021, e, da ultimo, al 30.04.2021 (delibera CdM del 13.01.2021, giusta comunicato stampa CdM n. 90 del 14.01.2021), adottando, tra gli altri, i seguenti provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Decreti Legge:

- 26.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni in L. 05.03.2020, n. 13;
- 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24.04.2020, n. 27;
- 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in L. 22.05.2020, n. 35;
- 08.04.2020, n. 22, convertito con modificazioni in L. 06.06.2020, n. 41;
- 08.04.2020, n. 23, convertito con modificazioni in L. 05.06.2020, n. 40;
- 30.04.2020, n. 28, convertito con modificazioni in L. 25.06.2020, n. 70;
- 10.05.2020, n. 30, convertito con modificazioni in L. 02.07.2020, n. 72;
- 16.05.2020, n. 33, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, n. 74;
- 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;
- 30.07.2020, n. 83, convertito con modificazioni in L. 25.09.2020, n. 124;
- 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni in L. 13.10.2020, n. 126;
- 07.10.2020, n. 125, convertito con modificazioni in L. 27.11.2020, n. 159;
- 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18.12.2020, n. 176;
- 18.12.2020, n. 172, convertito con modificazioni in L. 29.01.2021, n. 6
- 14.01.2021, n. 2;
- 12.02.2021, n. 12;
- 23.02.2021, n. 15;

- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), attuativi del D.L. 26.02.2020, n. 6, convertito in L. 05.03.2020, n. 13, adottati in date: 25 febbraio, 1-4-8-9-11-22 marzo, 01-10-26 aprile, 17 maggio, 11 giugno, 14 luglio, 7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 18 ottobre,

24 ottobre, 03 novembre, 03 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e, da ultimo, 02 marzo 2021 in vigore dal 06 marzo 2021 (a eccezione dell'art. 7 – *Zona bianca* – in vigore dal 03.03.2021) al 06 aprile 2021;

CONSTATATO CHE:

- il comma 8 dell'art. 1, D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni in L. 14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, da ultimo dall'art. 1, DPCM 02.03.2021;

OSSERVATO CHE l'art. 27, comma 1 - *Capo III Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla* - DPCM 02.03.2021, dispone, tra l'altro, che: *Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico*, applicabile, in forza del combinato disposto degli artt. 34 e 39 dello stesso decreto anche, rispettivamente, in *Zona arancione* e in *Zona rossa*, ove non siano previste misure più rigorose;

RAMMENTATO CHE, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione ed evitare un'ulteriore evoluzione negativa della situazione epidemiologica, l'Organo procedente, sin dal 21.10.2020 con Ordinanze nn. 235-241-265-274-275-287/2020 e, da ultimo, n. 12 del 16.01.2021, ordinava la chiusura dalle ore 18:00 alle ore 5:00 *“di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per: le c.d. “cassette d'acqua”, i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e quelli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie, nonché quelli presso i tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari”*, dalla data del 16 gennaio 2021 e sino al 05 marzo 2021, salvo ulteriori provvedimenti;

CONSIDERATO CHE:

- nei pressi dei locali, siti sul territorio comunale, appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è possibile il verificarsi di assembramenti;
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine, non è possibile scongiurare su tutto il territorio comunale la formazione di assembramenti e contrastare, di conseguenza, il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa anticontagio da virus Covid-19;
- necessita, pertanto, evitare pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori presso tali distributori, dopo le ore 18:00, stante il richiamato divieto, di consumare cibi e bevande, dopo le ore 18:00, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in forza dell'art. 27, c. 1 (*Zona gialla*) DPCM 02.03.2021, vigente *a fortiori*, ai sensi del comma 1 degli artt. 34 e 39 del medesimo decreto, (qualora non siano previste *“misure più rigorose”*) sia nella *Zona arancione* (ex Capo III), con scenario di *“tipo 3”* di elevata gravità e livello di rischio alto, sia nella *Zona rossa* (ex Capo IV), con scenario di *“tipo 4”* di massima gravità e livello di rischio alto;

RAVVISATA la necessità di intervenire, a tutela della salute pubblica ex art. 50, c. 5 TUEL, tenuto conto dell'aumento della curva di contagi da coronavirus, nonché dell'elevata presenza di contagi sul territorio comunale, dichiarato Zona rossa in forza dell'OPGR n. 11/2021, nel

senso di dare prosecuzione alla chiusura – già disposta, da ultimo, con ordinanza sindacale n. 12/2021 - dalle ore 18:00 alle ore 5:00 del giorno seguente “*di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per: le c.d. “casette d’acqua”, i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e quelli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie, nonché quelli presso i tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari*” dalla data del 06.03.2021 e sino al 06.04.2021 (termine dell’efficacia del DPCM del 02.03.2021, ai sensi dell’art. 57 dello stesso decreto), salvo ulteriori provvedimenti;

RITENUTO, pertanto, che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

OSSERVATO che, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, conv. L. 22.05.2020, n. 35, e dell’art. 2, c. 1, DL n. 33/2020, conv. L. 14.07.2020, n. 74, il mancato rispetto delle misure di cui all’art. 1 dei medesimi DL n. 19/2020 e DL n. 33/2020 nonché degli obblighi di cui al richiamato DPCM 02.03.2021, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000;

VISTO l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO lo Statuto del Comune;

O R D I N A

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

1) **la chiusura, dalle ore 18:00 alle ore 5:00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per: le c.d. “casette d’acqua”, i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e quelli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie, nonché quelli presso i tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari;**

2) che le disposizioni del presente provvedimento si applichino, dalla **data del 06 marzo 2021 e sino al 06 aprile 2021**, salvo ulteriori provvedimenti;

D I S P O N E

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale del Comune di Lanciano e gli organi di stampa;

- le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

- copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- alla Regione Abruzzo;

- alla Questura di Chieti;
- al Commissariato P.S. di Lanciano;
- al Comando Carabinieri;
- al Comando della Guardia di Finanza;
- alla ASL competente per territorio;
- al Comando di Polizia Municipale;

A V V E R T E

- che l'inottemperanza alla suddetta ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del medesimo.

*Parere di regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,
per l'adozione del presente atto,
a conclusione dell'attività procedimentale svolta.*

**LA DIRIGENTE SETTORE
AFFARI GENERALI
dott.ssa Gabriella CALABRESE**

**IL SINDACO
dott. Mario PUPILLO**